

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BACICCHI, COLAJANNI, BORSARI, LI VIGNI, FILIPPA, MACCARRONE, VALENZA, CORBA, BERTONE, BOLLINI, SECCHIA e GERMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1972

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali GEPI S. p. A

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, veniva disposta tra l'altro la costituzione di una società finanziaria per azioni con un capitale, di 60 miliardi di lire interamente conferito ai sottoscrittori dal Tesoro dello Stato.

Tale società finanziaria, costituita nel giugno del 1971 assumendo la denominazione di Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI S.p.A. —, come era facile prevedere, si è ben presto dimostrata inadeguata ad assolvere ai compiti per cui è stata creata e soprattutto a quello fondamentale di concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali. Ad impedire che la GEPI possa intervenire efficacemente nella situazione di crisi che colpisce numerose industrie, soprattutto piccole e medie, ed interi settori industriali quali, per citare un solo esempio, quello tessile, sta anche ed indubbiamente l'inadeguata dotazione di capitale

della Società rispetto alle esistenti esigenze di intervento.

Se ne può avere conferma dal fatto che ancora il 13 dello scorso mese di gennaio del corrente anno, il Governo allora in carica proponeva al Senato della Repubblica un disegno di legge — recante il n. 2059 della V legislatura — per aumentare di 51 miliardi di lire il capitale della Società GEPI. Nella relazione che illustrava tale disegno di legge si affermava testualmente che « il numero delle domande di intervento già presentate alla GEPI e quello delle domande in corso mettono in evidenza un fabbisogno finanziario di importo invero notevole, che crea un pesante squilibrio tra le necessità prospettate dalle aziende in difficoltà ed i fondi di cui la GEPI stessa può disporre ».

È vero che nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri è contenuto il proposito di aumentare il capitale della GEPI.

Ma fino a questo momento manca una precisa proposta a riguardo mentre esiste una estrema urgenza di intervento. Il pre-

sente disegno di legge tende dunque anche a colmare, per quest'aspetto, tale colpevole assenza.

Gli sviluppi della situazione economica di questi ultimi mesi e l'accentuarsi dei fenomeni di crisi, fanno peraltro ritenere ai proponenti ancora insufficiente l'aumento di capitale che veniva proposto nel gennaio scorso. Perciò con il presente disegno di legge si propone di aumentare il capitale della GEPI di 90 miliardi.

Ma è altresì convinzione dei proponenti il disegno di legge che una efficace azione, rivolta alla difesa ed alla conservazione dei livelli di occupazione, da parte della Società finanziaria per la quale chiedono l'aumento del capitale possa ottenersi soltanto se gli interventi della stessa Società diventeranno parte integrante di un programma che si proponga, secondo un definito disegno, il superamento della crisi specifica che colpisce taluni settori industriali — e in primo luogo quello tessile — individuando e fissando intanto allo scopo precisi punti di riferimento in direzione dei quali operare. È evidente che così orientata e diretta l'azione della GEPI, intervenendo con capitale pubblico nelle particolari situazioni delle imprese industriali in difficoltà, deve perseguire finalità di interesse generale e non, come troppo spesso è invece finora avvenuto, adeguare semplicemente il suo intervento alle particolari richieste del grande padronato. Non si può infatti sfuggire alla constatazione che, per le ragioni prima accennate e per l'assenza di programmi, gli interventi della GEPI spesso non hanno offerto le necessarie e promesse garanzie di mantenimento dei livelli di occupazione e che, altrettanto spesso, l'intervento è stato negato con argomentazioni che non potevano non sollevare l'aspra e giustificata critica e la stessa lotta dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Molto chiaramente, quindi, mentre affermiamo che l'intervento pubblico che la GEPI attua e deve più largamente e tempestivamente attuare, non significa necessariamente il passaggio automatico e definitivo delle imprese nelle quali esso si verifica al settore pubblico, affermiamo anche che tale intervento non deve essere dispersivo e

casuale e tanto meno deve diventare mero ed esclusivo sostegno degli interessi del grande padronato per i suoi particolaristici ed immediati fini di profitto.

Per evitare ciò è quindi a nostro parere necessario ed urgente che anche gli interventi della GEPI rispondano alle esigenze di un programma per il superamento della crisi in determinati settori industriali che provocano situazioni sociali gravissime in intere zone territoriali del Paese; ed anche se può essere rimandata a tempi successivi, ma in ogni caso non indefiniti, l'approvazione di veri e propri piani per la riorganizzazione e ristrutturazione di tali settori, occorre subito provvedere ad individuare e definire i punti di riferimento essenziali che dei successivi piani costituiscano il supporto. Del resto questo è il modo per impedire che di fatto siano trasferite al settore pubblico aziende dissestate e senza prospettiva di ripresa e sviluppo e per impedire, anche, che siano addossati alla collettività oneri che servono essenzialmente gli interessi di ristrette cerchie capitalistiche.

Tali programmi, entro i quali vanno collocate le direttive alle quali deve attenersi la GEPI, per esprimere esigenze generali di ripresa e di sviluppo devono essere elaborati democraticamente e quindi con l'apporto sia delle Regioni — anche per ricercare la collaborazione con strumenti di intervento nei settori industriali già esistenti o in via di costituzione nelle stesse — che delle organizzazioni sindacali.

Muovendo da queste considerazioni ed avendo presente la pressante urgenza del provvedimento presentiamo l'unito disegno di legge confidando in una sua sollecita approvazione. Esso segue nei primi tre articoli lo schema del già citato disegno di legge governativo — il cui *iter* non si è quasi iniziato per lo scioglimento anticipato del Parlamento — limitandosi ad aumentare le autorizzazioni alle sottoscrizioni di capitale. Precisamente:

con l'articolo 1 si autorizzano l'IMI, l'EFIM, l'ENI e l'IRI a sottoscrivere l'aumento da attuarsi nel 1972 del capitale della GEPI per lire 90 miliardi e per quote rispet-

tivamente di lire 45 miliardi il primo e di 15 miliardi ciascuno i restanti tre;

con l'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, nell'anno 1972, operazioni finanziarie nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissione di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito per la copertura della spesa derivante dall'aumento del capitale della GEPI per lire 90 miliardi;

con l'articolo 3 si indicano le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle suddette operazioni finanziarie;

con l'articolo 4 si prevede che le direttive alle quali deve attenersi la GEPI si inquadrino nell'ambito di un programma di interventi, avente per fine la difesa e la conservazione dell'occupazione, nei settori industriali maggiormente in crisi e più bisognosi di rilancio e nelle zone territoriali maggiormente colpite da tali crisi — con particolare riguardo alla piccola e media industria del Mezzogiorno — fissando allo scopo i punti di riferimento per tale programma. Si prevede, inoltre, che il Parlamento sia messo in condizione di esercitare il controllo sulla rispondenza degli interventi effettuati dalla GEPI rispetto all'attuazione del programma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 45.000 milioni il primo e sino a lire 15.000 milioni ciascuno gli altri, all'aumento di capitale per lire 90 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI S.p.A. — costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 15.000 milioni ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 45.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni della GEPI S.p.A. per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1972, lire 45.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire a questo la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sinò al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonchè l'aumento del capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'ar-

articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

Art. 2.

All'onere di lire 90 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante ri-

duzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le direttive del CIPE alle quali deve attenersi la Società GEPI, a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 22 marzo 1971 n. 184, sono parte di un programma di interventi che ha per fine la difesa e la conservazione dell'occupazione nei settori industriali maggiormente in crisi e più bisognosi di rilancio e nelle zone territoriali maggiormente colpite da tali fenomeni negativi, con particolare riguardo alla piccola e media industria del Mezzogiorno. Della elaborazione del programma il Ministro delle partecipazioni statali ne da relazione al Parlamento indicando precisi punti di riferimento per il superamento delle specifiche condizioni di crisi nei settori industriali e nelle zone territoriali considerati.

Il Ministro delle partecipazioni statali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dalla GEPI e sui risultati conseguiti in attuazione del programma.